CAMERA DEI DEPUTATI N. 1480-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI GIANNANTONIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LUPIS)

nella seduta del 17 gennaio 1973

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972

Presentata alla Presidenza il 25 luglio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Ghana fu approvato dalla Commissione Affari esteri della Camera in sede referente il 12 maggio 1971 e decadde poi per fine legislatura. È stato ripresentato alla Camera nel gennaio dell'anno in corso con la variante dell'aggiunta di uno scam-

bio di note contenente la clausola della decorrenza degli effetti dell'atto internazionale dal 1° gennaio 1961.

L'Accordo ricalca fedelmente lo schema ormai tradizionale di tutti gli accordi consimili volti ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea. Avendone già ratificati parecchi è possibile sorvolare su ogni illustrazione. Poiché sono già trascorsi cinque anni dalla data della conclusione dell'Accordo ad Accra il 23 agosto 1968, ci sembra urgente l'approvazione del disegno di legge in esame.

DI GIANNANTONIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con annesso scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 3 dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.